

**ORDINE DEL GIORNO
N. 283**


**TARI - AMBITO APPLICATIVO E
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
TASSABILE.**

Presentato dai Consiglieri regionali:

*SOZZANI DIEGO (primo firmatario), BERUTTI MASSIMO
VITTORIO, GRAGLIA FRANCESCO, PICETTO FRATIN GILBERTO,
PORCHIETTO CLAUDIA, RUFFINO DANIELA, VIGNALE GIAN LUCA*

Protocollo CR n. 14169

Presentato in data 14/04/2015



Al. T. S. Li
AC

CL-02-18-02/206/2015/X

15:02 14 APR 2015 A01000 000819
Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N. 283

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

Oggetto: TARI – ambito applicativo e determinazione della superficie tassabile

PREMESSO

- che l'imposta comunale della tassa dei rifiuti TARI, istituita con la Legge n.147 del 2013 (commi da 641 a 668) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO

- che i Comuni nella commisurazione della tariffa tengono conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 o in alternativa possono commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, assicurando in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

- che i Comuni stabiliscono le scadenze di pagamento della Tari prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale o con un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RILEVATO

- che il comma 649 della Legge di Stabilità 2014 definisce che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che sottoporre tali aree a tassazione determinerebbe un'ingiustificata duplicazione di costi per le imprese che svolgono lavorazioni artigianali e industriali;

ESAMINATA

la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.2/DF (Prot.47505 del 9 dicembre 2014) che chiarisce i seguenti principi:

- 1) non sono soggette alla TARI: le aree coperte e scoperte sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali che producono in via prevalente rifiuti speciali, i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti;
- 2) i Comuni sono invitati ad avviare delle consultazioni con i rappresentanti delle categorie di soggetti interessati alla definizione delle regole di determinazione della TARI, per consentire una migliore ed efficace applicazione della norma

**il Consiglio regionale
impegna
la Giunta regionale**

affinché promuova in sede di *Conferenza Regione/Autonomie Locali*, un confronto con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative delle imprese artigianali e industriali piemontesi, al fine di una corretta e condivisa applicazione della la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot.47505 del 9 dicembre 2014.

Torino, 8 aprile 2015